CAMERA DEI DEPUTATI N. 1883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANATO, ELKAN, PITZALIS, TERRANOVA CORRADO, SAVIO EMANUELA, LETTIERI

Presentata il 27 novembre 1964

Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quando, nella passata legislatura, noi presentammo la proposta contraddistinta col n. 672, non trovammo né immediate adesioni né facili consensi sulle linee di impostazione e i criteri cui si ispirava quella nostra proposta, giudicata e definita, in alcuni ambienti, « non seria e rivoluzionaria ».

Quelli che allora furono intransigenti obbiettori sono invitati oggi, a distanza di qualche anno soltanto, a riconoscere che, se i criteri contenuti nella legge n. 672 fossero stati sostenuti nel rispetto della lineare razionalità che li aveva generati, noi, pensosi delle sorti della scuola, non saremmo oggi costretti a riproporre quelle impostazioni e quelle soluzioni né gli onorevoli colleghi a vedere nuovamente rappresentata, attraverso la presente proposta, la situazione estremamente grave in cui si trova di nuovo ed ancora la nostra scuola, per quanto attiene al personale docente.

Sempre pienamente coerenti con gli intendimenti che ci ispirarono, circa 7 anni or sono, nella presentazione di quella e di altre nostre proposte, consapevoli, come siamo, che non si può ovviare alla gravissima crisi del corpo docente nella nostra scuola con provvedimenti parziali, frammentari, diluiti nel tempo e ridotti nella portata, noi siamo sempre più profondamente convinti – e non da oggi – che soltanto un provvedimento organico, razionale, decisamente innovatore, « seriamente rivoluzionario » sia ormai necessario ed indifferibile per assicurare alla scuola italiana l'apporto di un corpo docente numericamente adeguato, stabile nel posto, culturalmente e didatticamente valido.

La serie di provvedimenti attraverso i quali siamo passati in questi ultimi 15 anni è enorme, da quello sui R.S.T. a quello sulla loro conversione in R.O., da quello sull'abilitazione didattica a quello sulla decentrata, da quello sulla sistemazione degli idonei a quello sui sette-decimisti, da quello sugli stabilizzati a quello più recente della loro immissione in ruolo prevista dalla legge n. 831.

Non ne discutiamo la bontà: constatiamo la loro assoluta insufficienza di fronte alla enorme e consolante espansione della scuola; e durante la loro discussione non mancammo via via di rilevarne, con gli indubbi pregi, la assoluta inadeguatezza di fronte ai crescenti e complessi problemi che stavano innanzi a noi.

Fummo allora facili profeti nel dire che non avremmo potuto assistere all'applicazione di uno solo di quei provvedimenti senza essere costretti a presentare via via proposte di correzione, revisione, interpretazione, allargamento.

È la sorte che sta subendo – ultima in ordine di tempo – anche la legge 831, che già

« corretta ed interpretata » da una opportuna serie di leggine, nel corso della sua applicazione, palesa in modo evidente la sua inadeguatezza, che noi denunciammo al momento della sua approvazione, di fronte alle necessità della scuola.

Eppure, al suo primo apparire, 4 anni or sono, questo disegno di legge, di cui tutti oggi riconoscono lacune e manchevolezze e ammettono l'insufficienza, parve ad alcuni ardito e troppo innovatore; e mentre c'era chi si preoccupava della « manomissione » dei tradizionali criteri di reclutamento degli insegnanti, cui la legge poteva preludere, altri, come noi, riteneva di non poterla né doverla giudicare né l'unico né l'ultimo provvedimento eccezionale, ma solo un avvio a quelle soluzioni nuove e radicali che da oltre dieci anni noi sosteniamo e proponiamo con fortuna, fino ad oggi, per la verità, non eccessivamente felice.

Tale legge, pur così aderente ad una certa relatà storica della Scuola italiana, risultava transitoria come i ruoli speciali transitori, come quelli limitata nel tempo e funzionante *una tantum*: una legge insomma che suonava saggia ed opportuna sanatoria di un passato ma che non apriva prospettive né indicava soluzioni per l'avvenire.

Orbene, a distanza di soli quattro anni, quello che pur parve – e fu – un grosso provvedimento, risulta come già dimensionato, nel significato e nella efficacia, da una nuova, pressante e meravigliosa realtà: l'enorme *bomm* scolastico, sia nella fascia dell'obbligo sia nelle scuole secondarie dell'ordine superiore, particolarmente degli Istituti tecnici, dei Licei scientifici e degli Istituti professionali.

E la necessità di personale docente si è ulteriormente e progressivamente venuta imponendo con tale rapidità da doversi legittimare il ricorso all'assunzione di giovani freschi di studi secondari e solo agli inizi di quelli universitari.

La realtà della scuola, ancora una volta – contro tutte le reticenze, le perplessità e le paure di fronte alle soluzioni più innovatrici – richiede ed impone al legislatore decisioni nuove, ardite e definitive.

La presente proposta di legge ne prospetta alcune, coraggiose e forse anche radicali: sono utili agli studenti, sono richieste dalle famiglie, sono gradite agli insegnanti, sono imposte dalle necessità della scuola stessa e dalla dignità della nostra organizzazione sociale.

I proponenti non hanno la pretesa di risolvere tutto, non si illudono di potere, con la presente proposta, dare fondo a tutti i problemi; ma, fedeli alle loro tesi, da tanti anni sostenute con coerenza e coraggio, confortati dalla esperienza, ripresentano soluzioni già prospettate nelle precedenti legislature, con gli aggiornamenti e le modifiche suggeriti e richiesti dalla realtà attuale della scuola e dalle prospettive del suo divenire.

Chiedono solo che queste proposte non siano respinte *a priori*, non siano svilite in piccole polemiche, ma diventino oggetto di approfondita discussione e, possibilmente, contributo e base per concrete soluzioni.

L'esperienza ci ammonisce che ciò che può essere o apparire troppo ardito e innovatore oggi si paleserà certamente troppo prudente e superato domani.

La scuola – soprattutto quella secondaria – è l'unico settore, nell'amministrazione dello Stato, che si avvale, per il 60-70 per cento, di personale non di ruolo, instabile, avventizio, e proprio per un compito così difficile e delicato quale è quello della istruzione e formazione dei giovani.

Tutti – io credo – concordiamo ormai sulla assoluta incapacità dell'attuale sistema dei concorsi ad operare fra i concorrenti scelte culturalmente e didatticamente valide e quantitativamente sufficienti; essi avevano una loro ragione di essere quando pochi erano i posti e molti i concorrenti, per cui essi bene servivano, nella serietà e periodicità del loro svolgimento tranquillo, ad esprimere giudizi attentamente meditati e sottoposti al vaglio di prove scritte ed orali impegnative e serene; ma assurdi, anacronistici e impotenti ci appaiono oggi di fronte a molte migliaia di concorrenti e a decine di migliaia di cattedre vacanti.

È la realtà stessa a smentirli ed a screditarli, se si considera che chi viene « bocciato » ai concorsi è poi invitato e pregato a presentare domanda e ad insegnare nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, con tutta la pienezza delle responsabilità e dei compiti inerenti alla funzione docente, ma in una posizione morale e giuridica di inferiorità e di disagio, che, se deprime l'uomo, umilia e deprime anche la dignità della scuola.

E ormai Governo e Parlamento, innanzi a tali penose situazioni di fatto, sono da anni chiamati a dare ad esse una sia pure tardiva veste di diritto, presentando ed approvando con tutta urgenza provvedimenti di emergenza, imposti dalla realtà, più per sanare

situazioni già esistenti che per prevenirne le cause ed impedirne il ripetersi.

E tutte le leggi, cui abbiamo fatto cenno al principio, hanno obbedito a questa necessità e spesso hanno immesso nei ruoli e nelle cattedre, sempre in modo straordinario ed eccezionale, professori che non le avevano conquistate attraverso il meccanismo elefantiaco dei normali concorsi.

Ma si è sempre trattato di provvedimenti tardivi, presi sotto l'assillo della realtà, delle necessità, delle pressioni sindacali, che hanno mirato a chiudere e legalizzare, quasi con triste rassegnazione, il passato, più che ad anticipare, con sapiente preveggenza, l'avvenire.

Nella relazione della Commissione d'indagine sulla scuola, al capo terzo, pagina 140, si dice che la scuola italiana, nel 1975, avrà bisogno « in totale di 279 mila insegnanti secondari da formare e qualificare nel giro di dieci anni ».

È una cifra che sbalordisce anche coloro che da vicino seguono le vicende della scuola, e sbalordisce per varie considerazioni.

Nell'apprendere con stupore questa cifra forse non si è pensato abbastanza che la previsione riguarda i prossimi dieci anni. Ma se la necessità la si restringe ai primi cinque anni dell'annunciato piano di sviluppo pluriennale della scuola, e se si considera che nei prossimi dieci anni presumibilmente le università e gli altri istituti superiori potranno fornire alla scuola circa 106 mila laureati soltanto, il bisogno di insegnanti, ragguagliato ai ridotti tempi previsti nel rapporto della Commissione d'indagine, sarà spaventoso e in relazione al gettito delle facoltà didattiche, in cinque anni, (circa 50 mila laureati) e alla disponibilità di laureati e infine allo sviluppo incredibilmente positivo della frequenza scolastica della nostra popolazione. Logicamente, nei prossimi cinque anni, se non si darà luogo immediatamente ad un nuovo e facilitato meccanismo di assunzione e di immissione nei ruoli dell'insegnamento, il numero dei laureati, che si avvieranno verso la scuola, sarà molto inferiore a quello dei successivi cinque anni del decennio considerato dalla Commissione.

Solo consentendo l'inquadramento degli abilitati, dopo un adeguato periodo di tirocinio e di dimostrata capacità didattica, nei ruoli ordinari della scuola secondaria, si può riaprire un dialogo fruttuoso tra la scuola e gli insegnanti e tra la scuola e le giovani leve. Si ovvierebbe almeno alla carenza di personale qualificato, si delineerebbero prospettive di utile impiego dei neo laureati nella scuola, distogliendoli dalle lusinghe dell'impiego privato ancorché più redditizio.

D'altronde l'esigenza dell'inquadramento degli abilitati nei ruoli ordinari, per esempio, della scuola media, è la stessa scuola ad esigerla con i suoi vuoti impressionanti negli organici.

Alla data del 1° maggio 1964 infatti, nella scuola dell'obbligo, risultava la seguente situazione:

- cattedre disponibili n. 85.679
- professori di ruolo n. 42.065

Risultano, quindi, scoperte di titolari 43.614 cattedre.

Alquanto migliore, ma non certamente risolta, è la situazione nelle scuole secondarie superiori.

E veniamo ora, dopo queste premesse, ad una illustrazione analitica della proposta, che abbiamo ritenuto opportuno suddividere per titoli, per ragioni di maggiore chiarezza.

In sintesi essa prevede:

1) l'immissione in ruolo di tutti indistintamente gli abilitati;

2) il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie superiori dei professori già di ruolo nella scuola media e abilitati per le superiori;

3) il passaggio – *una tantum* – nel biennio delle scuole secondarie superiori dei professori di ruolo ordinario nella scuola media;

4) la soppressione degli attuali concorsi e l'automatica assunzione nei ruoli degli abilitati, dopo un triennio di lodevole servizio;

5) la possibilità di accesso ai ruoli delle scuole secondarie superiori – per il 50 per cento dei posti – attraverso i normali concorsi;

6) il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza a corsi estivi biennali di aggiornamento culturale e di esperienza didattica.

In particolare nel titolo primo, all'articolo 1, è considerata la opportunità di immettere nei ruoli delle scuole di ogni ordine e grado, e nelle cattedre corrispondenti alla abilitazione posseduta, tutti gli abilitati, ivi compresi i direttori didattici e i maestri elementari di ruolo che abbiano maturato almeno un triennio di lodevole servizio.

Tra gli abilitati sono considerati anche i professori e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio e gli insegnanti tecnico-pratici idonei.

È personale qualificato, sperimentato, da molti, moltissimi anni impegnato lodevolmente nella scuola.

All'articolo 2° è considerata la circostanza che abilitazioni di « vecchio tipo » non abbiano più la cattedra esattamente corrispondente.

Il titolo 2° riguarda professori e insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario.

Nella complessa e troppo statica condizione di tutta la legislazione scolastica corrente in materia, appare oltretutto frenata, o addirittura umiliata, l'ansia di molti professori di ruolo ordinario, ma in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre dell'ordine superiore, di aspirare ad un insegnamento più qualificato sul piano culturale e didattico. E tale ansia va legittimata anche per coloro che, vincitori di concorsi-esami di Stato – banditi anteriormente alla data del 28 ottobre 1957, cioè anteriormente alla operatività del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, che contemplava la necessità di una abilitazione « decentrata » preventiva per poter partecipare ai concorsi normali – sono rimasti confinati nella scuola dell'obbligo, mentre avevano titoli validi per poter accedere alle scuole superiori.

Si allude ai professori della vecchia scuola media, vincitori dei concorsi a cattedre di lettere, matematica, lingua straniera, nonché ai professori vincitori di concorso alla cattedra di lettere e a quella di 2. Avv. degli ex avviamenti professionali (matematica, elementi di fisica e chimica, scienze naturali e igiene) forniti di laurea in lettere o in scienze naturali, o ai vincitori dei concorsi a cattedre di scuola tecnica, di cui ancora esistono – anacronisticamente – alcune decine di scuole delle varie specializzazioni. Per costoro si chiede l'inquadramento *de jure* nei ruoli delle cattedre dei bienni degli Istituti superiori, negli Istituti professionali e nella scuola magistrale.

Non sarà inopportuno qui ricordare, per coloro che qualche riserva facessero all'inquadramento dei professori laureati dell'ex avviamento professionale nei ruoli di bienni degli Istituti dell'ordine superiore, nonché degli Istituti professionali e della scuola magistrale, che moltissimi professori, sino a circa dieci anni fa, a domanda, poterono passare nelle scuole tecniche e, dopo la trasformazione di queste in Istituti professionali, esservi inquadrati.

È altresì logico, oltreché umano, confortare la speranza di molti professori di ruolo ordinario di salire un giorno la cattedra delle superiori per cui sono idonei o abilitati; nonché avallare il diritto soggettivo di parecchi insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario, laureati e abilitati all'insegnamento di discipline teoriche, a raggiungere il ruolo delle cattedre corrispondenti all'abilitazione posseduta. Il principio fondamentale della presente proposta è che l'insegnante abilitato venga inquadrato nei ruoli, giusta l'abilitazione posseduta. Per analogia, e con maggior diritto, perciò vi possono aspirare il professore e l'insegnante tecnico-pratico di R. O., abilitato.

Il titolo 3° riguarda la formazione delle graduatorie.

L'instaurazione di graduatorie nazionali, distinte e separate per ogni tipo di cattedra, consente di adeguare gli strumenti di reclutamento, nello spirito e nella lettera, alla necessità di « profondamente rinnovare » nel campo degli esami di abilitazione e di concorso, come meglio si dirà al titolo 5°. Rimane pur sempre aperta la competizione per accedere alle cattedre delle scuole e istituti dell'ordine superiore attraverso i concorsi, per coloro che fossero particolarmente « qualificati e volenterosi » (relazione citata – pagina 142), nella misura del 50 per cento delle cattedre o dei posti che fossero disponibili per le graduatorie di cui si parla all'articolo 4 della presente proposta.

Pare ovvio eliminare l'obbligo del periodo di prova per quei professori di R. O. che, provenienti da cattedre dell'ordine inferiore, passino a cattedre dell'ordine superiore, dal momento che nelle classi di collegamento, da anni, insegnano professori della scuola media o dell'avviamento in posizione di « comando », ed anche perché hanno già superato il periodo di prova nella scuola di provenienza; mentre i titolari delle scuole tecniche già svolgono, di fatto, funzioni attinenti più propriamente alla fisionomia delle cattedre del biennio superiore che a quelle dell'ordine inferiore.

Una particolare considerazione ci ha mossi nella formulazione degli articoli 2, cui ho già accennato, e 12: e cioè che, nel divenire della scuola e nella conseguente necessità di ammodernamento delle sue strutture, non poche cattedre possono non più essere rispondenti alle vecchie classi di concorsi-esame di Stato. Non è né opportuno né logico né umano impedire la definitiva sistemazione di questi professori, peraltro qualificati e per il titolo didattico e per la lunga, talvolta lunghissima esperienza scolastica, solo perché le loro abilitazioni non hanno più i segni precisamente corrispondenti alla nuova configurazione delle cattedre.

Pertanto, il concetto e l'intendimento espressi nei predetti articoli si giustificano anche per la conclamata carenza di docenti culturalmente provveduti e didatticamente qualificati.

Il titolo 4° riguarda i presidi di seconda categoria, abilitati all'insegnamento per cattedre di scuole di secondo grado. Nella crisi che travaglia la scuola sono coinvolti anche i presidi della ex scuola media e i direttori degli ex avviamenti, laureati e idonei o abilitati per cattedre di scuole e di Istituti dell'ordine superiore, poiché ad essi è preclusa ogni possibilità di aspirare a migliorare la loro condizione e confermare le loro effettive capacità in un incarico direttivo nelle scuole secondarie superiori.

A tale preclusione vuole ovviare quanto disposto dall'articolo 10 della presente proposta.

Il titolo 5° contiene l'innovazione più raricale nei sistemi di formazione e aggiornamento del personale docente.

Alla pagina 141 della relazione è detto testualmente: « La Commissione ha convenuto di assumere come obiettivi da perseguirsi urgentemente... *omissis*... una diversa collocazione degli esami di abilitazione e di concorso, da riformarsi inoltre *profondamente* nella loro forma valutativa e selettiva ».

La Commissione inoltre (pag. 142) riconosce « l'alta percentuale di dispersione dei laureati e dei diplomati tecnico-scientifici e, da qualche anno, anche dei laureati in discipline umanistiche ». E ciò, ovviamente, non soltanto in ordine alla migliore retribuzione cui possono aspirare in una attività privata, ma soprattutto in ordine alla eliminazione *a priori* delle difficoltà di assunzione; al punto che il giovane preferisce i rischi che comporta l'assunzione in una azienda privata, anziché sottoporsi a sforzi post-laurea non adeguatamente ricompensati dalla sistemazione alle dipendenze dello Stato. D'altronde, in una azienda non statale o parastatale, la carriera si fa prevalentemente per meriti intrinseci di capacità, di solerzia e di rettitudine e non passando per la trafila dei concorsi.

Soccorre ancora la deplorazione fatta dalla Commissione circa « la organizzazione arcaica dell'*iter* di assunzione e della carriera didattica: le complesse e defaticanti – per gli aspiranti non meno che per l'amministrazione – procedure ricorrenti per gli incarichi e supplenze, gli esami di abilitazione, il lungo periodo di espletamento dei concorsi, le lunghe more cui i giovani sono costretti prima della immissione in ruolo, le difficoltà dei trasferimenti che avvicinino alla sede desiderata...; tutto, insomma, sembra contribuisca a creare nei giovani indifferenza, quando non ostilità, nei confronti della scelta professione didattica. Questa situazione, che accentua le già gravi difficoltà di assunzione di personale qualificato e volenteroso, va affrontata, raccomanda la Commissione, *senza indugi* ».

A queste risultanze che peraltro sono in gran parte tali quali la nostra esperienza è andata rilevando e da molto tempo denunciando, non vogliamo dare un consenso acritico e aprioristico. Ma condividiamo perfettamente sia i rilievi mossi al meccanismo del reclutamento degli insegnanti, sia le precisazioni intorno alle cause dell'indifferenza dei giovani verso la carriera didattica e, aggiungiamo noi, circa l'irrisione della quale talvolta essi gratificano chi quella carriera stia per intraprendere.

Pertanto, quanto proposto dall'articolo 11, che prevede l'istituzione di corsi estivi biennali di specializzazione, si conforma alla istanza della Commissione di indagine, che insiste anche sulla necessità di una « formazione particolare a livello post-secondario » e post-laurea di laureati, diplomati e persino di insegnanti tecnico-pratici.

Tale istituzione, inoltre, risponde pienamente ai suggerimenti contenuti a pag. 147 della citata relazione ove si parla, fra l'altro, « della organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento per gli insegnanti di ogni ordine e grado », oltreché alla raccomandazione (pag. 144, punto terzo, della relazione) che il personale docente sia « chiamato di regola, e non eccezionalmente, ad approfondire ed aggiornare la preparazione culturale e pedagogica, in modi moderni ed efficaci, anche per superare la larga e non sempre ingiustificata prevenzione di molti docenti nei riguardi delle attuali iniziative ».

Onorevoli colleghi! A conclusione di queste nostre considerazioni ci permettiamo di richiamare la vostra benevola attenzione sulle istanze e soluzioni contenute nella presente proposta, perché ci pare che esse obbiettivamente interpretino e soddisfino le attese e le speranze della classe docente, incoraggino i più giovani, rispondano alle attuali vere necessità della scuola e contribuiscano concretamente alla soluzione di un problema, « la cui estrema gravità – come si legge a pagina 142 della citata relazione – appare chiara e – si direbbe – macroscopica ».

Perciò, affidandole al vostro esame, confidiamo vivamente nella loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I.

PERSONALE ABILITATO NON DI RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E DI RUOLO ORDINARIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI

ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo comunque abilitati che alla data del 30 settembre 1965 abbiano maturato un triennio di servizio scolastico in scuole ed istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e riportato qualifiche non inferiori a « valente », sono immessi, a domanda, nei ruoli ordinari delle cattedre corrispondenti alle classi di concorso o di quelle cattedre cui dia adito l'abilitazione posseduta.

Alle stesse condizioni sono immessi, a domanda, nei ruoli ordinari delle cattedre e posti corrispondenti all'abilitazione o idoneità possedute i professori di ruolo speciale transitorio che non siano stati inquadrati nei ruoli ordinari, gli I.T.P. idonei e di R.S.T., nonché gli insegnanti elementari e i direttori didattici laureati, in possesso di abilitazione, che abbiano maturato un triennio di servizio scolastico nei rispettivi ruoli e riportato qualifiche non inferiori a « distinto ».

ART. 2.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo che siano idonei o abilitati per classi di concorso o di abilitazione le quali, alla data di approvazione della presente legge, non abbiano più la cattedra corrispondente, sono immessi, a domanda, nei ruoli ordinari delle cattedre che comprendono esattamente le discipline dell'abilitazione posseduta o gruppi di discipline affini o almeno una materia coincidente con quelle comprese nell'abilitazione posseduta, oppure nei ruoli ordinari delle cattedre che, a seguito di riordino o di nuovo ordinamento dei vari tipi di scuola secondaria, saranno dichiarate affini all'abilitazione posseduta con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II.

PROFESSORI E INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DI RUOLO ORDINARIO

ART. 3.

I professori di ruolo ordinario e gli I.T.P. di R.O. nella scuola media dell'obbligo, nonché gli insegnanti di educazione fisica di R. O., in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di secondo grado, sono immessi, a domanda, nei R. O. delle cattedre del triennio delle scuole e degli istituti di istruzione dell'ordine superiore corrispondenti all'abilitazione posseduta.

I professori di ruolo ordinario e gli I.T.P. di R.O. nella scuola dell'obbligo, provenienti dai ruoli della scuola media e della scuola di avviamento professionale, e quelli attualmente inquadrati nella scuola tecnica, nonché gli insegnanti di educazione fisica di R. O., in possesso di laurea, sono immessi, a domanda, nei R. O. del biennio degli istituti e scuole secondarie di secondo grado o nei ruoli ordinari degli istituti professionali e della scuola magistrale, per l'insegnamento delle lettere, della matematica, delle scienze naturali e della lingua straniera. Hanno la precedenza assoluta coloro che provengono dagli ex-ruoli transitori delle classi di collegamento e coloro che sono entrati nei ruoli prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 1° luglio 1940, n. 899.

TITOLO III.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 4.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono iscritti in graduatorie nazionali separate e distinte secondo le tabelle di concorso, attuali e future, della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ai fini della compilazione delle graduatorie, il servizio scolastico prestato in Scuole e Istituti di istruzione statali o pareggiati è valutato per intero, mentre il servizio prestato in Scuole ed Istituti di istruzione parificati è valutato solo se prestato con il possesso dell'abilitazione.

Il servizio prestato nelle scuole elementari statali è valutato metà di quello prestato nella scuola secondaria.

Degli insegnanti iscritti nelle rispettive graduatorie ogni anno verrà immesso nei ruoli ordinari corrispondenti un numero pari alla disponibilità di cattedre nella scuola media dell'obbligo.

Degli insegnanti iscritti nelle graduatorie relative alle cattedre e ai posti di insegnamento tecnico-pratico del biennio e del triennio delle scuole e degli istituti di istruzione di secondo grado, degli istituti professionali e della scuola magistrale, ogni anno verrà immesso nei ruoli ordinari un numero pari alla metà delle cattedre e dei posti disponibili.

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo s'intendono disponibili quelle cattedre e quei posti di insegnamento tecnico-pratico di fatto esistenti e funzionanti da due anni nei corsi collaterali delle scuole e istituti di ogni ordine e grado alla data del 1° ottobre 1964.

ART. 6.

Nelle graduatorie previste nel precedente articolo 4 vengono altresì iscritti, a domanda, alla data del 1° ottobre di ogni anno successivo all'applicazione della presente legge, tutti gli insegnanti, e gli insegnanti elementari di ruolo ordinario laureati, che abbiano maturato un triennio di servizio con qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e « distinto » e conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

ART. 7.

Le graduatorie compilate ai sensi della presente legge andranno in vigore successivamente all'applicazione del precedente articolo 3 e all'assorbimento degli iscritti compresi in quelle compilate a norma della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nell'ambito delle singole graduatorie sono operanti le riserve previste dalle leggi vigenti.

ART. 8.

Gli insegnanti abilitati che conseguono una nuova abilitazione in un concorso-esame di Stato possono far valere la nuova votazione qualora risulti migliore di quella dell'abilitazione in virtù della quale ottennero l'iscrizione nelle graduatorie previste dalla presente legge.

ART. 9.

Per i professori di ruolo ordinario dell'ex scuola media e dell'ex scuola di avviamento professionale e della scuola tecnica che, per effetto della presente legge, saranno inquadrati negli istituti professionali, nella scuola magistrale nonché nei bienni degli istituti e scuole secondarie superiori, è abolito il periodo di prova previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1925 e successive modificazioni.

TITOLO IV.

PRESIDI DI 2ª CATEGORIA

ART. 10.

I Presidi di ruolo ordinario dell'ex scuola media e i direttori delle ex scuole di avviamento professionale, forniti di laurea, hanno diritto ad essere inquadrati nei ruoli dei Presidi delle scuole secondarie di secondo grado nei quali si possa essere inquadrati in conformità della laurea posseduta, nella misura di un quinto dei posti di presidenza disponibili ogni anno, purché siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre degli istituti dell'ordine superiore, siano inquadrati nella seconda classe di stipendio ed abbiano sempre riportato la qualifica di « ottimo ».

TITOLO V.

CORSI CON TITOLO ABILITANTE

ART. 11.

A far data dall'anno scolastico 1965-66 il Ministro della pubblica istruzione istituirà corsi di specializzazione professionale presso facoltà universitarie ed istituti di istruzione superiori per insegnanti laureati, diplomati e insegnanti tecnico-pratici. I corsi hanno la durata di due anni consecutivi e si svolgono durante le vacanze estive.

Il giudizio di valutazione formulato al termine del corso sarà valido, se positivo, a tutti gli effetti come titolo abilitante.

Per le effettive giornate di presenza al corso i frequentanti sono considerati in missione.

TITOLO VI.

NORME APPLICATIVE

ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto provvederà a definire la corrispondenza, l'equipollenza, la coincidenza, la polivalenza e affinità tra le abilitazioni conseguite prima e dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 rispetto ai tipi di cattedra esistenti nell'ordinamento scolastico quale esso risulterà alla data di pubblicazione della presente legge e rispetto ai nuovi tipi di cattedra che saranno definiti in seguito al riordinamento dell'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e all'ordinamento dell'istruzione professionale.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emanerà il relativo regolamento applicativo.

ART. 13.

All'onere finanziario, ove previsto, si farà fronte con i normali stanziamenti dei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.